

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2019.

Abrogazione del decreto 12 dicembre 2003, recante «Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2003, recante «Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 febbraio 2004, n. 36;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Vista la direttiva 15 dicembre 2010, n. 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

Vista la direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/26/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'art. 1, comma 344;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 819;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche europee, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 giugno 2015, n. 143 e, in particolare, l'art. 22;

Ritenuto opportuno abrogare il citato decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 allo scopo di rendere coerente la normativa nazionale alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di farmacovigilanza e, in particolare, di segnalazione delle sospette reazioni avverse a farmaci o vaccini anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;

Considerato che il decreto ministeriale 30 aprile 2015 ha ampliato le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 dicembre 2003 riformulandole in modo più approfondito e maggiormente conforme alle nuove disposizioni comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, recante «Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini», è abrogato.

2. Le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) a farmaci o vaccini per il paziente, nonché la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) per i medici e altri operatori sanitari con la relativa guida alla compilazione, sono predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 22 del decreto 30 aprile 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)», e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Agenzia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2019

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 2650

19A05623

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 4 luglio 2019.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2019.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (di seguito denominato Fondo) e, in particolare, i commi 3, 4 e 7;



Visto, altresì, il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette Province è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1, comma 20, con il quale è stata assegnata al Fondo la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;

Considerato che nel periodo 2015-2018 non sono state destinate risorse al Fondo, e che pertanto non è stato possibile determinare il fabbisogno regionale calcolato con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale 7 giugno 1999, nonché il coefficiente di riparto legato al rapporto tra il cofinanziamento regionale e il finanziamento statale ai fini del riparto del 10% della dotazione del Fondo;

Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 10 milioni di euro relativa all'annualità 2019 assegnata al Fondo dall'art. 1, comma 20, della citata legge n. 205 del 2017, al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 giugno 2019, con la raccomandazione che l'annualità 2020 tenga in considerazione la reintegrazione dell'indicatore relativo al fabbisogno pregresso e al cofinanziamento regionale;

Decreta:

Art. 1.

1. La disponibilità di 10 milioni di euro relativa all'anno 2019 assegnata dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 al Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, è ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998 come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati all'articolo unico, comma 6, del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini del riparto di che trattasi.

5. Ai sensi dell'articolo unico, comma 7, del predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.

6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalità generali perseguite dal Fondo, anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della predetta legge n. 431 del 1998.

7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili, le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro: TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3132



Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

**FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Ripartizione della disponibilità 2019 (10 milioni di euro)

Regioni	Coefficienti di riparto %	Riparto euro
Piemonte	7,75876	775.875,70
Valle d'Aosta	0,59906	59.905,65
Lombardia	16,21757	1.621.757,25
Veneto	7,23550	723.549,94
Friuli-Venezia Giulia	2,21659	221.658,94
Liguria	3,59912	359.912,34
Emilia-Romagna	8,28586	828.585,99
Toscana	6,63713	663.713,29
Umbria	1,94342	194.342,14
Marche	2,64138	264.138,07
Lazio	10,68257	1.068.256,76
Abruzzo	2,10420	210.420,10
Molise	1,06797	106.797,14
Campania	9,88629	988.629,42
Puglia	5,96939	596.939,37
Basilicata	1,25995	125.995,23
Calabria	2,26842	226.842,32
Sicilia	7,19361	719.361,27
Sardegna	2,43319	243.319,08
Totale	100,00000	10.000.000,00

